

STATUTO

ATOS S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVERETO TN VIA DEL GARDA
48/E

Numero REA: TN - 235175

Codice fiscale: 02582820227

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A/ al rep. N. 21.075/12.436

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"ATOS S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita - a sensi dell'art. 2462 e ss. C.C. e del D.L.vo 112/2017 - la Società a responsabilità limitata impresa sociale denominata:

"ATOS S.r.l. Impresa Sociale"

ART. 2

La Società ha sede in Rovereto (TN).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonchè di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso compete ai soci riuniti in assemblea.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

ART. 3

L'impresa sociale esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività. La Società, in particolare, nel rispetto dell'art. 2 del D.L.vo 112/2017, ha per oggetto:

- attività di educazione, istruzione e formazione professionale e professionalizzante;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- attività di formazione continua in sanità/ECM;
- attività sui temi della transizione ecologica, green economy, sostenibilità ed economia circolare;
- servizi di certificazione delle competenze;
- servizi al lavoro, servizi specialistici per il cittadino e per i datori di lavoro;

· organizzazione e gestione di servizi di cura e di welfare per la conciliazione lavoro-famiglia.

In quanto consentito dall'art. 2 del D.L.vo 112/2017, potrà svolgere altresì, in via secondaria e non prevalente, attività di consulenza nei settori amministrativo-gestionale e della pianificazione aziendale nei confronti di altre imprese sociali, enti del terzo settore, cooperative e loro consorzi, nonché residualmente nei confronti di altre società e/o enti pubblici e privati. Potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione comunque di tutte le attività riservate ai sensi del T.U.B. e del T.U.F..

Salvi i limiti di legge, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non in via prevalente e nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.

Non potrà comunque esercitare attività per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi registri e/o albi professionali.

ART. 4

La durata della Società è fissata sino al giorno 31 dicembre 2060 (31.12.2060), salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 25.000,00 (venticinquemila), ed è diviso in quote a sensi di legge.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

ART. 6

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.

In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo o del Revisore se nominati.

ART. 7

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

ART. 8

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

**PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - RE-
CESSO - ESCLUSIONE**

ART. 9

La Società può istituire un libro soci da tenersi a cura dell'organo amministrativo con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, nel quale siano indicati il nome e il domicilio dei soci, la quota di rispettiva partecipazione, i versamenti effettuati, le variazioni nelle persone dei soci, nonché il loro eventuale indirizzo di telefax e di posta elettronica ai fini stabiliti nel presente statuto.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Non sono ammessi all'esercizio dei diritti sociali coloro che abbiano acquistato la partecipazione della Società senza l'osservanza dei requisiti indicati in statuto per acquisire la qualifica di socio o senza il rispetto dei limiti alla circolazione delle partecipazioni sociali.

L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sia mediante acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione: l'istante può chiedere che l'assemblea dei soci sia investita in ordine agli eventuali provvedimenti di diniego di ammissione.

ART. 10

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

ART. 11

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

ART. 12

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) l'eliminazione di altre cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
- g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società;
- h) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;
- i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

ART. 13

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con

Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore nominale in quanto la società impresa sociale non distribuisce utili, né nel corso della sua attività né in occasione del suo scioglimento.

ART. 14

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione, tenuto conto anche del disposto dell'art. 8 del D.L.vo 112/2017, deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al socio escluso.

Entro il medesimo termine egli può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

ART. 15

I soci che risultino ammessi all'esercizio dei diritti sociali decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di Controllo e del suo presidente se in forma collegiale, o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto, nonchè i soci ai quali non spetta l'esercizio dei diritti sociali.

Ferma restando la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi indicati dalla legge, negli altri casi le decisioni dei soci sono adottate, secondo quanto proposto dai richiedenti, con delibera assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In quest'ultimo caso dovrà essere redatto a cura del proponente apposito documento scritto dal quale risulti:

- l'argomento oggetto della decisione e la proposta;
- l'eventuale parere dell'Organo di Controllo, se nominato, da allegare in copia al documento.

Copia di tale documento va trasmessa a tutti i soci e per conoscenza agli amministratori ed all'Organo di Controllo ove nominato.

I soci, entro e non oltre cinque giorni, dovranno esprimere in calce al documento ricevuto il proprio voto e trasmetterlo alla Società.

Le trasmissioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica agli indirizzi comunicati dai soci o in mancanza con lettera raccomandata spedita nel domicilio risultante al Registro delle Imprese.

La decisione dei soci dovrà essere trascritta senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della Società.

Saranno comunque di competenza assembleare quelle decisioni per le quali ne facciano richiesta uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 16

Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci, agli Amministratori e all'Organo di Controllo al loro domicilio (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati con lettera raccomandata alla Società).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo assenti, siano stati adeguatamente informati.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonchè la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei soci.

ART. 17

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

ART. 18

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C. per i quali sarà necessaria una maggioranza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 19

La Società potrà essere amministrata da 1 (uno) o più amministratori anche non soci.

All'atto della nomina i soci stabiliranno per il caso di pluralità di amministratori il loro numero fino ad un massimo di numero 5 (cinque) e se gli stessi costituiscano un Consiglio di Amministrazione oppure se agiscano quali coamministratori; in tale ultimo caso i soci stabiliranno altresì se questi debbano operare disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 20

Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

In caso di nomina a tempo indeterminato è consentita la revoca in ogni tempo.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel caso siano stati nominati più Amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 21

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi componenti un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

ART. 22

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli amministratori stessi, con prova dell'avvenuta ricezione), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, con prova dell'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo se nominati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 23

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Sarà compito del Presidente conservare adeguatamente i documenti sottoscritti dagli amministratori.

In tali casi le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

ART. 24

All'organo amministrativo spettano tutte le decisioni inerenti la gestione, escluse solamente quelle che per legge o in base allo statuto sono riservate alla decisione dei soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati.

Resta riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 25

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società spetterà a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori speciali nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

ART. 26

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai Soci in occasione della nomina o con apposita decisione; nel rispetto di quanto prescritto dall'Art. 3 del D.Lg.vo 112/2017.

Agli Amministratori potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 27

La società deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 del Codice Civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.L.vo 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto

degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

CARICHE SOCIALI

ART. 28

I soggetti che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: assenza di procedimenti e carichi pendenti, accertata esperienza nelle attività di questa società impresa sociale, mancanza di rapporti di parentela, affinità o coniugio con altri amministratori o sindaci della società. Con apposito regolamento sarà disciplinata la nomina di un rappresentante per la categoria dei lavoratori e di un rappresentante per la categoria degli utenti (comma 4 art. 11 D.L.vo 112/2017). L'organo amministrativo dovrà consultare i lavoratori e gli utenti ovvero i loro rappresentanti (che forniranno comunque solo pareri consultivi e non vincolanti) ogni qualvolta dovrà assumere decisioni aventi ad oggetto: la Privacy, la Sicurezza, l'Oggetto Sociale, e le Politiche Formative nei confronti dei dipendenti. I lavoratori e gli utenti ovvero i loro rappresentanti potranno partecipare alle assemblee (alle quali dovranno quindi essere tempestivamente convocati come i soci e le cariche sociali) che avranno all'ordine del giorno i suddetti argomenti, ma senza diritto di voto. Qualora la presente società superasse due dei limiti indicati nel 1° comma dell'art. 2435-bis C.C. ridotti della metà, ai lavoratori competerà la nomina di almeno un componente sia dell'Organo di Amministrazione che dell'Organo di Controllo, secondo modalità da prevedersi in apposito regolamento. In tal caso l'organo di controllo dovrà essere composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 29

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge.

Detto bilancio, nonchè la relazione, dovranno essere messi a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal II comma dell'art. 2364 C.C..

Inoltre l'organo amministrativo redige e, previa approvazione dell'assemblea dei soci, deposita al registro imprese competente e pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale di cui all'art. 9 del D.L.vo 112/2017.

La società impresa sociale, a sensi dell'Art. 3 del D.L.vo 112/2017 non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio della stessa società impresa sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 30

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.L.vo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 dello stesso D.L.vo 112/2017, secondo le disposizioni statutarie.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 31

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti l'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi

90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 32

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, al D.L.vo 112/2017, ed al-

le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutti i riferimenti nel presente statuto al D.L.vo 112/2017, o a suoi singoli articoli, devono intendersi estesi anche alle loro successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società impresa sociale abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

La società impresa sociale deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché a cura dell'organo amministrativo mediante iscrizione presso l'apposita sezione del Registro delle Imprese di cui al comma 2 dell'art. 2497 bis C.C.

Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

COINVOLGIMENTO

DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

ART 33

Fermo quanto già riportato all'art. 27 del presente statuto, i lavoratori alle dipendenze della società impresa sociale devono essere coinvolti con le seguenti modalità: partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale, e organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici, informativi e consultivi.

I destinatari dell'attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento, con facoltà di spunti propositivi.

Le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività potranno essere meglio disciplinate in appositi regolamenti aziendali da approvarsi dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo.

F.to Elia SALVETTA

L.S. F.to CRISTIANA FRANCESCHETTI notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, del D.LGS 82/2005, firmata digitalmente a norma di legge dal Notaio Cristiana Franceschetti di Riva del Garda, che si trasmette al Registro Imprese.